



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 79 Data 27/12/2018 Seduta Nr. 9

POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L' INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA GIOCO

L'anno duemiladiciotto questo giorno, giovedì 27 del mese di Dicembre, alle ore 18:25 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres
MARINI MONICA	S	GIORGI GLORIA	S	COLOMBO SILVIA	S
FABBRINI SAMUELE	N	DONNINI DANIELE	S	CANESTRI MATTIA	S
PAGNI MARIA CRISTINA	S	FANTINI LUIGI	S	GORI SIMONE	N
ZAMA CAMILLA	N	AMABILE ANTONIO	S	CHERICI CLAUDIO	S
CRESCI MATTIA	S	TOMASELLI LETIZIA	N	BORGHERESI ALESSANDRO	S
BETULANTI MARTINA	S	MANNELLI MAURO	S		

TOTALE Presenti 13 TOTALE Assenti 4

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, FROSOLINI CINZIA, PASSEROTTI MARCO, PRATESI FILIPPO.

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:

POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA

L'ordinanza sindacale 240, del 31 ottobre 2013, ad oggetto: disposizioni per l'apertura di sale da gioco e spazi per il gioco finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e per la prevenzione della ludopatia;

PRESO ATTO

che la Corte Costituzionale, con sentenza del 10 novembre 2011, n. 300, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione, sollevata dal presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Legge della provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13;

CONSIDERATO

che la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato che le norme volte alla *“ regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale gioco e di attrazione delle apparecchiature per giochi leciti sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane e età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica”*;

DATO ATTO

che, nelle considerazioni in diritto, la stessa Corte ha confermato: *“ Le caratteristiche ora evidenziate (quelle sopra riportate) valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco...rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza...”*;

EVIDENZIATO

che la ludopatia è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità, come affermato nel preambolo della novella L.R. 18 ottobre 2013, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni;

AGGIUNTO

che la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, sopra citata, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione delle sale da gioco, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;

RAVVISATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 27/12/2018

che la Regione Toscana ha legiferato in materia in data 18 ottobre 2013, con Legge n. 57 e s.i.m. , dal titolo "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione" per "dare risposta al crescente numero di persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze per essere curate nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico " come riportato nel preambolo della stessa Legge;

VISTO

Il "regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 13 dicembre 2017, emanato anche sulla base delle disposizioni contenute nella L.R.T. n. 57/2013 sopra richiamata;

PRESO ATTO CHE

La Regione Toscana ha successivamente emanato la legge 23/01/2018, n. 4 "Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla L.R.T. n. 57/2013" con la quale sono stati modificate alcune disposizioni previste in quest'ultima;

RITENUTO NECESSARIO

intervenire, per quanto sopra indicato, con proprio atto deliberativo attraverso il quale, modificando il regolamento comunale suddetto, si provveda a recepire le nuove disposizioni introdotte con la L.R.T. n. 4/2018;

VISTI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. 18.8.2000, n. 267;
- il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- il [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), (Disciplina dell'attività di gioco);
- il [decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158](#) (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2012, n. 189](#), il cui art. 7 ha istituito un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave ;
- la L.R. 18 ottobre 2013, n. 57, (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) ;
- la L.R. 23/01/2018, n. 4, (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco. Modifiche alla L.R.T. n. 57/2013);
- Il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 20 Dicembre 2018;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di abrogare il precedente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91/2017, contestualmente alla data di efficacia della presente deliberazione;

3. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

4. dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, Responsabile dell'attuazione del presente provvedimento è il Comandante della Polizia Municipale Massimo Pratesi.

Illustra il provvedimento il Sindaco.

Terminato l'intervento del Sindaco, intervengono i Consiglieri:

- A. Borgheresi (Forza Italia): è giusto che ci siano regole;
- M. Cresci (PD): annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Presidente Fantini terminati gli interventi pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri votanti: 13;
- Consiglieri favorevoli: 13;

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra proclama il provvedimento approvato all'unanimità;

di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata votazione, con 13 voti favorevoli resa dai 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed archiviati presso la Segreteria Generale.

(La seduta è sospesa per una pausa alle ore 22:00)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 27/12/2018
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 79 DEL 27/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Luigi Fantini
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini
(firmato digitalmente)